

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 028/CGF

(2014/2015)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 265/CGF– RIUNIONE DEL 17 APRILE 2014**

I COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari– Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NAPOLI/JUVENTUS DEL 30.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 160 del 1.4.2014)

Con reclamo ritualmente proposto la S.S.C. Napoli S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 160 del 1.4.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie A ha irrogato l'ammenda di € 30.000,00 *‘per avere suoi sostenitori, al 34° e al 40° del secondo tempo, lanciato contro calciatori della squadra avversaria sul terreno di giuoco numerose bottigliette, senza conseguenze lesive; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato quattro bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14, n. 5 in relazione all'art. 13 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza’*.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito la contraddittorietà della decisione impugnata, l'erroneità per omesso riconoscimento della circostanza di cui all'art. 13 lett. e) C.G.S. e l'eccessività della sanzione con riferimento a fattispecie simili.

Si è, in particolare, doluta del fatto che il Giudice Sportivo pur dando atto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) ed e), con efficacia esimente per quanto attiene alla introduzione e l'impiego di materiale pirotecnico, ha, per contro, riconosciuto solo le fattispecie sub art. 13, comma 1 lett. a) e b) in relazione alle condotte che sono state ritenute disciplinarmente rilevanti e sanzionate con la pronuncia, oggi impugnata, rapportata al lancio di bottigliette e materiale pirotecnico.

Da cui il rilievo che la reclamante non avrebbe potuto essere chiamata a rispondere per condotte, ritenute violente, dei propri sostenitori, giusta il riferimento all'art. 14, comma 5°, C.G.S. rubricato “responsabilità delle Società per fatti violenti dei sostenitori” e ciò in quanto il Giudice Sportivo, per quanto concerne l'introduzione e l'impiego di materiale pirotecnico, aveva riconosciuto che la Società aveva concretamente operato con la Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza, con conseguente applicazione dell'ulteriore circostanza esimente.

Ha concluso, in via principale, chiedendo l'annullamento o revoca della ammenda irrogata in prime cure e, in via subordinata, la riduzione della stessa nella misura ritenuta di giustizia.

Alla seduta del 17.4.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - I Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Osserva, infatti, questa Corte che il Giudice Sportivo con la decisione, che condivide e dalla quale non intende discostarsi, ha correttamente ritenuto di non applicare, per la fattispecie oggetto di trattazione, l'ulteriore circostanza attenuante tipizzata dall'art. 13, comma 1, lett. e) C.G.S., sia per l'insufficiente o omessa prevenzione e vigilanza della reclamante, sia per quanto attiene ai precedenti specifici sanzionati nella stagione agonistica 2013/2014.

Ritiene, peraltro, questa Corte equo rimodulare, come da dispositivo, la sanzione della ammenda irrogata dal Giudice Sportivo tenutosi conto della mancanza di conseguenze lesive del gesto ed in considerazione della entità delle sanzioni applicate in fattispecie consimili.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di € 20.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DESTRO MATTIA SEGUITO GARA CAGLIARI/ROMA DEL 6.4.2014, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 dell'8.4.2014)

In seguito alla gara Cagliari/Roma del 6 aprile 2014, valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Mattia Destro, tesserato in favore della A.S. Roma S.p.A., la squalifica per 3 giornate effettive di gara in merito al comportamento tenuto al 33° minuto del primo tempo da quest'ultimo nei confronti del calciatore Davide Astori, tesserato della Cagliari Calcio S.p.A. segnalato dal Procuratore Federale. Secondo il Giudice Sportivo *"le immagini televisive documentano che nelle circostanze segnalate i due protagonisti, nella zona centrale del campo, inseguivano il pallone verso l'area di rigore cagliaritano. Il calciatore rosso-blu precedeva l'avversario, con il presumibile intento di rallentarne l'azione per consentire ad un compagno di squadra di impossessarsi del pallone, ed il calciatore romanista lo tallonava a stretto contatto. In tale frangente, il calciatore giallo-rosso appoggiava da tergo la mano destra sulla spalla destra dell'antagonista ed in rapida successione, con un ampio ed energico movimento del braccio sinistro portato all'altezza della spalla, lo colpiva con una manata al capo. Immediatamente dopo, il Destro cadeva bocconi al suolo con atteggiamento sofferente; il calciatore rosso-blu gli afferrava la maglia e con palese gestualità lo rimproverava; l'Arbitro interveniva ammonendo l'Astori, senza adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Destro; il giuoco riprendeva con l'esecuzione di un calcio di punizione a favore della squadra cagliaritano.*

Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara testualmente dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.58 del 7 aprile 2014) "In riferimento alla gara Cagliari/Roma da me diretta in data 06-04-2014 comunico, su richiesta del Giudice Sportivo, che né io né i miei collaboratori abbiamo visto l'episodio relativo alla manata di Destro" e successivamente (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.50 del 7 aprile 2014) "In riferimento alla gara Cagliari/Roma da me diretta in data 06-04-2014, su richiesta del Giudice Sportivo in merito all'episodio Destro-Astori e ad integrazione di quanto comunicato con mia precedente mail, specifico che: ho accordato un calcio di punizione diretto a favore del Cagliari per una trattenuta (normale fallo di gioco) commessa dal calciatore Destro ai danni di Astori. La successiva manata di Destro non è stata vista né da me né dai miei collaboratori".

Questo Giudice ritiene che il gesto compiuto dal calciatore romanista integri inequivocabilmente gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 19, n. 4 lettera b) C.G.S., connotata, per consolidato orientamento interpretativo, dall’intenzionalità e dalla potenzialità lesiva. Infatti, la volontarietà del gesto, l’energia impressa al movimento del braccio, la delicatezza della zona colpita ed i concreti effetti del colpo inferto, evidenziati dal brusco spostamento del capo dell’Astori in conseguenza della manata subita, suffragano l’assunto, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio.

Ne consegue l’ammissibilità della “prova televisiva” e la sanzionabilità di tale “condotta violenta non vista dall’Arbitro”, nella misura che appare equo quantificare nel minimo edittale previsto dal citato art. 19, n. 4 lettera b) C.G.S.”.

Avverso tale decisione, ha proposto reclamo, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, C.G.S., la società A.S. Roma S.p.A., la quale ha sostenuto, in sintesi: (i) l’inammissibilità della prova televisiva ex articolo 35 CGS nel caso di specie; (ii) la sussistenza di vizi nella fase istruttoria compiuta dal Giudice Sportivo; (iii) l’eccessività della sanzione irrogata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 17 aprile 2014, è presente il rappresentante della Procura Federale, nonché, per la società ricorrente, il direttore generale, avv. Mauro Baldissoni, e gli avv. Antonio Conte e Saverio Sticchi Damiani, i quali si riportano alle argomentazioni ed alle conclusioni esposte nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che il ricorso deve essere respinto.

In via preliminare ed assorbente, si rileva l’ammissibilità della prova televisiva ex articolo 35 C.G.S. nel caso di specie.

Al riguardo, questa Corte condivide, in primo luogo, integralmente la motivazione del Giudice Sportivo, alla quale si riporta, in ordine alla condotta violenta tenuta dal calciatore Mattia Destro.

In relazione all’ulteriore elemento stabilito dall’articolo 35 C.G.S., le due comunicazioni trasmesse dall’arbitro di gara sull’episodio oggetto di analisi, che il Giudice Sportivo ha ritenuto di dover sollecitare, meramente confermano il chiaro ed inequivocabile accaduto: il signor Massa, infatti, ha dichiarato di non aver visto nel suo specifico il comportamento violento tenuto dal calciatore Mattia Destro, segnalato dal Procuratore federale e accertato attraverso immagini di piena garanzia tecnica e documentale.

Sul punto, la norma è chiara. L’articolo 35, comma 1.3., C.G.S., limita, infatti, l’utilizzo delle immagini televisive “ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo...”.

Per quanto esposto, nel caso di specie, è stato accertato che il direttore di gara non ha visto la condotta violenta del giocatore Mattia Destro, come singolo atto autonomo seppur inserito in un contesto di gioco più ampio che ha visto lo stesso direttore di gara intervenire per altri evidenze e frangenti e, pertanto, sussistono i presupposti per l’ammissibilità della prova televisiva e per sanzionare detto comportamento nella misura del minimo edittale come indicata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 18 agosto 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete